

Le cure materne e il reinserimento sociale della condannata: attualità di un vecchio problema

*Raffaella Sette**

Riassunto

L'articolo analizza, tramite le relazioni di consulenza tecnica di ufficio medico-legale e psichiatrica, alcuni punti cruciali del così detto "caso Cogne" al fine di rendere meglio evidenti le motivazioni sulla base delle quali il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale la condannata per tutto il periodo residuo di pena da espiare.

L'esame delle attività di consulenza tecnica effettuate permette, inoltre, di produrre conoscenza sulla prigione, sulle condizioni di detenzione e sui suoi effetti tramite ciò che una detenuta ha voluto far sapere di sé e della sua appartenenza temporanea al "pianeta carcere" narrandolo in prima persona al consulente.

Résumé

Grâce au rapport d'expertise médico-légale et psychiatrique, cet article met en lumière certains points clés de l'« affaire Cogne » afin de mieux mettre en évidence la raison pour laquelle le Tribunal de l'application des peines (Tribunale di Sorveglianza) de Bologne a autorisé la condamnée à purger le reste de sa peine en détention à domicile spéciale.

De plus, le rapport d'expertise permet de produire des connaissances sur la prison, sur les conditions de détention et ses effets par le biais de ce que la détenue a raconté à l'expert à propos d'elle-même et de son appartenance temporaire au monde de la prison.

Abstract

Thanks to the forensic and psychiatric expert's report, in this article some of the crucial points of the so-called "Cogne case" are highlighted in order to underline better the reasons why the Surveillance Court of Bologna allowed the offender to serve the last part of her sentence on special home detention.

Furthermore, the study done by the expert transfers extensive knowledge about prisons, detention conditions and their effects based on what a female inmate told about herself and her temporary stay on the "planet jail".

Key words: Cogne case; special home detention; female inmates; rehabilitation of offenders; homicide.

1. Introduzione.

I fatti di cronaca nera relativi ad eventi in cui donne hanno ucciso i propri figli attraggono (eccessivamente) l'attenzione dei mass media poiché portano con sé un insieme di definizioni culturali e sociali (diseguaglianze di genere, miti, stereotipi e aspettative più o meno realistiche sulla maternità, stress e isolamento legati al periodo dell'accudimento dei bambini piccoli) che toccano da vicino non solo gli addetti ai lavori, ma ciascuno di noi.

* Professore associato di "Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale", Università di Bologna.

A questo fenomeno, come è ben noto, non si è sottratto il così detto “caso Cogne” che sembra ormai avviarsi alla conclusione (almeno mediatica) in seguito all’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 24 giugno 2014 con la quale AMF è stata ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale (ai sensi dell’articolo 47-quinquies dell’ordinamento penitenziario) per tutto il periodo residuo di pena da espiare e cioè fino al 24/8/2019 (salvo ulteriori periodi di liberazione anticipata eventualmente da sottrarre alla pena residua in funzione del riconoscimento della partecipazione della condannata all’opera di rieducazione)¹.

In questa sede, verranno analizzati, tramite le relazioni di consulenza tecnica di ufficio medico-legale e psichiatrica redatte dal Prof. Augusto Balloni, alcuni punti cruciali della vicenda al fine di rendere meglio evidenti le motivazioni sulla base delle quali il Tribunale di Sorveglianza ha concesso alla detenuta tale beneficio.

L’esame delle attività di consulenza tecnica effettuate permette, inoltre, di produrre conoscenza sulla prigione, sulle condizioni di detenzione e sui suoi effetti tramite ciò che una detenuta ha voluto far sapere di sé e della sua appartenenza temporanea al “pianeta carcere” narrandolo in prima persona al consulente.

¹ Mentre andiamo in stampa, apprendiamo che la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna l’ordinanza sulla concessione della detenzione domiciliare speciale. Pertanto, il Tribunale di Sorveglianza dovrà valutare se sussistono le condizioni affinché la donna ottenga la proroga della misura.

2. La detenzione domiciliare speciale.

La misura alternativa della detenzione domiciliare speciale è stata inserita nel nostro ordinamento penitenziario (art. 47-quinquies della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche) a seguito di un dibattito parlamentare particolarmente travagliato durato diversi anni e che si è concluso con la promulgazione della Legge 8 marzo 2001, n. 40 in tema di “Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori”.

La legge, conosciuta anche come “Legge Finocchiaro” dal nome della Ministra delle Pari Opportunità che fu la prima firmataria del disegno di legge, ha rappresentato un tassello importante nell’ambito delle misure volte a risolvere alcuni problemi del sistema penitenziario e, in particolare, quello della relazione madri (detenute)-figli apportando una tutela specifica a due beni fondamentali quali la maternità e l’interesse del minore. Infatti, l’istituto della detenzione domiciliare speciale consente alle donne detenute, madri di figli di età non superiore ai dieci anni, di espiare parte della pena presso il proprio domicilio e di prendersi cura della prole in ambiente familiare². In precedenza, la misura

² Art. 47 quinquies - Detenzione domiciliare speciale.

1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis.

1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente

alternativa della detenzione domiciliare per le condannate-madri era di portata limitata perché

articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite.

2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;

b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.

applicabile solo a coloro che dovevano scontare una pena detentiva (anche se residua) non superiore a tre anni e soltanto fino al compimento del quinto anno di vita del figlio³.

L'obiettivo è stato, quindi, quello di garantire compiutamente la tutela dell'infanzia e della fase preadolescenziale assicurando alla prole delle condannate l'assistenza materna in modo continuativo e in ambiente familiare. In questi casi, l'ordinamento ha fatto prevalere la protezione dell'infanzia e il diritto dei figli ad essere accuditi anche dalla propria madre sull'esclusiva finalità rieducativa della pena prevedendo un accesso graduato e diversificato ai benefici penitenziari e, soprattutto, vincolato ai parametri trattamentali e al vaglio della magistratura di sorveglianza nella sua componente collegiale (Tribunale di Sorveglianza). In altri termini, nell'economia dell'istituto in questione assume un "rilievo del tutto prioritario l'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età, ad instaurare un rapporto quanto più possibile 'normale' con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo"⁴.

Con l'inserimento di questa nuova figura di detenzione domiciliare nell'ordinamento penitenziario, il legislatore ha così inteso predisporre un ulteriore strumento normativo di tutela per le condannate madri "al fine di evitare che l'espiazione della pena nelle forme del regime carcerario ordinario influisca negativamente sul

³ Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, XIII Legislatura, Disegno di Legge n. 4426 "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori" presentato il 24 dicembre 1997.

rapporto madre-figlio”⁵. Quest’ultimo, infatti, frequentemente manifesta difficoltà a comprendere e ad accettare l’improvviso allontanamento da casa della madre e ciò può comportare l’insorgere in lui di paure e di ansie, ma anche il rischio che si crei, ai suoi occhi, “una cesura piuttosto netta nei rapporti con il genitore fra il ‘prima’ e il ‘durante’ la detenzione di questo, con possibili e negative conseguenze anche sul ‘dopo’”⁶. A ciò si deve aggiungere, dal lato del genitore detenuto, le difficoltà a cui egli va incontro per continuare ad esercitare il suo ruolo di madre (o di padre).

Infatti, l’obiettivo dell’istituto della detenzione domiciliare speciale, come ribadito anche recentemente da una sentenza della Corte Costituzionale, differisce profondamente da quello delle altre misure alternative alla detenzione (in particolare, la semi-libertà e l’affidamento in prova al servizio sociale) in quanto non si tratta soltanto di rieducare, di trattare o di reinserire socialmente l’autore del reato, ma anche di “ripristinare, ove possibile, la convivenza tra madre e figli, così da consentire alla prole di fruire delle cure di cui abbisogna per un corretto sviluppo fisio-psichico. La misura in

⁴ Sentenza Corte Costituzionale n. 239 del 22 ottobre 2014 (GU Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 29 ottobre 2014).

⁵ Consiglio Superiore della Magistratura, “Disciplina delle esigenze della tutela della maternità e dei figli minori dei detenuti, con particolare riferimento all’esercizio dei poteri del magistrato di sorveglianza e del Tribunale per i Minorenni”, 27 luglio 2006 (disponibile all’URL: http://www.csm.it/quaderni/quad_150/150.pdf).

⁶ Circolare 10 dicembre 2009 – PEA 16/2007 “Trattamento penitenziario e genitorialità – percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto”, disponibile all’URL: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=4_10&facetNode_2=1_1%282009%29&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC218743

questione sarebbe finalizzata, dunque, alla tutela di quel ‘superiore interesse’ del minore cui fa riferimento l’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in forza del quale ‘in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente’”⁷.

Tuttavia, non si deve dimenticare che il primo comma dell’art. 47 quinquies fa esplicito riferimento alla non sussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte del condannato e, in tal senso, occorre che il giudice valuti l’attualità dell’adesione del condannato a modelli di vita incentrati su attività illecite che impedirebbe la formulazione di una prognosi di futura astensione da comportamenti di tipo criminoso.

A tal proposito, sempre la Corte Costituzionale si riallaccia alla nozione di difesa sociale come protezione della società nei confronti del crimine, concetto che implica la necessità di prendere in considerazione “il problema dell’uomo e della Società, della loro rispettiva natura e della loro relazione”⁸. E’ imprescindibile, in altri termini, bilanciare “l’interesse del minore a fruire in modo continuativo dell’affetto e delle cure materne, malgrado il suo elevato rango” con quello della difesa sociale a cui sottende “la necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in

⁷ Sentenza Corte Costituzionale n. 239 del 22 ottobre 2014 (GU Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 29 ottobre 2014).

⁸ Ancel M., *La défense sociale nouvelle*, Paris, Cujas, 1981, p. 33.

seguito alla commissione di un reato” e, quindi, l’”insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte della condannata” da verificare “in concreto” in modo che il giudice possa apprezzare le singole situazioni.

E’ per questo motivo che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, accertata la sussistenza delle condizioni oggettive per accedere alla misura (figlio che non abbia superato gli anni dieci, non decadenza dalla potestà genitoriale ed espiazione di almeno un terzo della pena), il 21 gennaio 2014, ha affidato al Prof. Augusto Balloni l’incarico di redigere consulenza tecnica d’ufficio medico-legale e psichiatrica nei riguardi di AMF, all’epoca detenuta presso la Casa circondariale di Bologna, al fine di analizzare e descrivere le condizioni della condannata e di mettere in evidenza eventuali condizioni di pericolosità sociale⁹.

Questa relazione è stata seguita da un approfondimento e supplemento di indagine, richiesto il 29 aprile 2014, stante la necessità, manifestata dal giudice, di sentire a chiarimento il consulente su temi specifici e, in particolare, sull’andamento del trattamento penitenziario, sulla potestà genitoriale, su alcune modalità di organizzazione dell’eventuale trattamento extramurario e sulla condizione di pericolosità sociale generica oppure specifica.

In entrambe le occasioni, per rispondere ai quesiti, il consulente ha esaminato gli atti del

⁹ Si precisa che, ai sensi dell’articolo 203 del codice penale, “è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133”.

procedimento e la documentazione acquisita (giudiziaria, medico-legale e psichiatrica, psichiatrico-penitenziaria, sul trattamento intramurario, del Tribunale per i minorenni di Bologna, dell’unità sanitaria locale) ed ha incontrato complessivamente nove volte AMF (ad uno di questi incontri hanno partecipato anche i suoi familiari e cioè il marito e i due figli) trattenendola a colloquio per circa 11 ore in totale. Le informazioni ricavate dai colloqui sono state integrate con i dati emersi dall’elaborazione dei Test di Rorschach, MMPI-2, di Bender e della figura umana somministrati alla detenuta nonché con quelli dell’analisi grafologica effettuata su suoi saggi grafici raccolti durante un colloquio¹⁰.

3. Dagli accertamenti medico-legali e psichiatrici e sul trattamento penitenziario.

I testi delle trascrizioni dei colloqui sono stati analizzati tramite Wordle, applicazione disponibile gratuitamente all’indirizzo Internet: www.wordle.net.

Si tratta di uno strumento che genera “nuvole di parole” e che predispose una figura (personalizzabile dal punto di vista del font, del layout e dei colori) nella quale spiccano quei vocaboli che appaiono più di frequente nel testo elaborato (vedasi figura n.1). Ciò significa che la dimensione della parola nell’immagine creata è proporzionale al numero di volte in cui essa si presenta nel testo di input.

Appare con evidenza il seguente ordine di importanza delle parole:

- 1) “me”;

¹⁰ Per approfondimenti sulla figura del criminologo-psichiatra di fronte alla devianza e sulle tecniche di indagine nella perizia psichiatrica vedasi: Balloni A., *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Bologna, Patron, 1982.

- 2) “qua”;
- 3) “figliop” e “figliog”¹¹;
- 4) “casa”;
- 5) “anni” e “figli”;
- 6) “mamma”;
- 7) “marito”.

Il “me” della detenuta è inserito nel “qua” del carcere. Viene spontaneo rievocare, grazie alla figura prodotta da Wordle che in modo sintetico, ma efficace, dà conto delle priorità della vita di AMF, la riflessione di Donald Clemmer sulla comunità carceraria quando descrive il mondo del detenuto come un mondo atomizzato, un mondo di io, me e mio, non di nostro, loro e suo¹².

Ci troviamo, infatti, di fronte ad una donna preoccupata innanzi tutto per se stessa, a cui fanno seguito le preoccupazioni per i propri figli che vivono la loro vita fuori da “qua”, a “casa”, ansiosa per il proprio futuro (“anni”), il cui ruolo, prima di madre e poi di moglie (dato che la parola “mamma” nella figura di Wordle ha una dimensione maggiore di quella di “marito”), contribuisce ad arginare quel senso di smarrimento che regna in carcere e che l’ha aiutata a subire la prisonizzazione in misura contenuta.

Nel corso dei colloqui, infatti, AMF “tende frequentemente a porre gli avvenimenti in relazione alla propria persona in misura che oltrepassa ciò che è oggettivamente giustificabile. Pertanto, nel caso in esame, va sottolineata una pronunciata sensibilità per la coscienza del

proprio valore, aspetti che orientano a valutare certi atteggiamenti come egocentrici, in particolare dettati dal perseguimento di un’autogrificazione, a volte svincolata da decisioni connotate da spirito critico e da adeguata valutazione della situazione, facendo, in tal modo, di se stessa un oggetto di amore. [...] Il riferimento all’egocentrismo e al narcisismo consente di precisare che si tratta di caratteristiche della personalità che non sono da considerare sempre patologiche, poiché una quantità di amor proprio è auspicabile anche se, nel caso in esame, l’autostima appare accentuata per cui il soggetto diventa estremamente sensibile al modo con cui gli altri reagiscono nei suoi confronti. Anche il desiderio di avere i figli accanto può diventare un tentativo inconscio di considerarli una parte del proprio Sé incompleto e frammentario. Con l’aiuto del bambino la madre corre il rischio di voler riempire le lacune della propria personalità e ciò significa che già in partenza ella va incontro al bambino esigendo qualcosa da lui”¹³.

Stante queste sue caratteristiche, la donna ha dovuto far fronte, dichiarandosi sempre innocente, al “processo di inghiottimento” della comunità carceraria a seguito dell’esecuzione della condanna ad una pena (residua) di 13 anni di reclusione inflitta con sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino del 27/4/2007 per il delitto di omicidio aggravato del figlio, commesso a Cogne il 30/1/2002.

Da questo momento (dal 21/5/2008) in poi, il “me” si interseca con il “qua” (Casa circondariale di Bologna).

¹¹ Nella figura riportata in questa sede si sono sostituiti i nomi dei due figli con le parole “figliop” e “figliog” per indicare rispettivamente il figlio piccolo e il primogenito.

¹² Clemmer D., “La comunità carceraria”, in Santoro E., *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli, 1997, p. 205.

¹³ Balloni A., *Relazione di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale e psichiatrica per il Tribunale di Sorveglianza di Bologna*, pp. 55-56.

Quando il consulente inizia le operazioni peritali (27/1/2014), AMF è detenuta da 6 anni e 8 mesi. Nell'ambito del nostro sistema penitenziario, si tratta di un periodo medio-lungo di detenzione considerando il fatto che, al 31 dicembre 2008 (anno di ingresso della condannata nella casa circondariale di Bologna), la percentuale di condannati definitivi che stavano scontando una pena detentiva inflitta compresa fra i 10 e i 20 anni (com'è il caso di specie) era pari solo al 12,5% dell'intera popolazione penitenziaria¹⁴.

Nonostante questo, la detenuta non ha mai pronunciato la parola "prigione" durante i colloqui, il termine "carcerazione" è stato utilizzato 4 volte e "cella" 5 volte. Per AMF, questo periodo di 6 anni e 8 mesi di detenzione al fine di scontare la pena (residua) inflitta di 13 anni si riassume con "qua", avverbio che ha minore determinatezza rispetto al sinonimo "qui" che indica, invece, un luogo non molto discosto da chi parla.

E' evidente che il carcere è un mondo altro da sé per la detenuta ed ella ribadisce anche in un modo diverso la sua estraneità a quell'universo quando si riferisce alle sue concelline (come vengono solitamente denominate in gergo carcerario le compagne di cella) con il termine "ragazze di tutte le età".

Inizialmente, però, la detenuta racconta di aver fatto esperienza di momenti difficili di convivenza in quanto, sostiene, "la mia storia attira l'attenzione di molti, mi ricordo appena entrata passa una, mi guardò, si fermò e fece: figlia di

Berlusconi. Io mi sono guardata e boh, per dire sei privilegiata, sei nipote di Prodi, sono tutto io. Poco tempo fa ho imparato che sono pure parente di un Papa e ho detto: che cosa mi manca?! No, a parte tutte queste cose che ci ho riso sopra, ci ho scherzato e ho anche cercato di farmi conoscere per quella che sono e non per quella che gli altri pensano".

Con riferimento a periodi successivi, AMF ritiene che con le "ragazze" vada bene, "ho buoni rapporti. [...]"

Ci sono tante persone che mi conoscono, hanno imparato a conoscermi e sanno che persona sono, quindi hanno molto più rispetto. E sento a volte anche protezione. Nel modo che se arriva una che è arrivata da poco, magari c'è curiosità, oppure c'è quella voglia di spettegolare e c'è quella che invece frena e che protegge, che rimette le cose in quadro. Questo lo imparo dopo tramite le altre, però lo sento, lo vedo. Per dire, anche quando ho avuto il primo permesso, la fila a venirmi a salutare: Mi raccomando, mi raccomando, sono contenta, mi fa piacere... Non c'è stata invidia perché ho avuto permessi. C'è anche tanta fiducia, e questo mi fa piacere, ho sempre cercato di dare tanto alle persone di quella che è l'esperienza della mia vita. E questo tante persone, tante ragazze l'hanno capito".

Nel complesso, la sottrazione alle regole della subcultura carceraria rappresenta indubbiamente un aspetto positivo dato che il processo di inghiottimento della comunità carceraria non si è trasformato, per AMF, in quel processo di assimilazione o prisonizzazione sempre descritto da Clemmer nel modo seguente: "L'assimilazione implica un processo di acculturazione in un

¹⁴ Alcune precisazioni: al 31 dicembre 2008, il 37,2% dei detenuti stava scontando una pena inflitta fino a 3 anni, il 26,4% da 3 a 6 anni, il 12,5% da 6 a 10 anni, il 12,5% da 10 a 20 anni e, infine, l'11,4% oltre 20 ed ergastolo (Statistiche sull'esecuzione negli istituti

penitenziari, scaricate dal sito: www.giustizia.it il

gruppo i cui membri in origine erano chiaramente differenti da quelli del gruppo con cui si mescolano. Essa implica che l'assimilato venga a condividere i sentimenti, i ricordi e le tradizioni del gruppo preesistente. [...] Il termine assimilazione descrive un lento, graduale e più o meno inconsapevole processo durante il quale una persona impara abbastanza elementi della cultura della unità sociale in cui si trova da caratterizzarsi per essa”¹⁵.

Tuttavia, la condannata ha dovuto comunque passare attraverso la fase di choc causato dalla breve carcerazione nell'istituto penitenziario torinese in regime di custodia cautelare per 18 giorni, poi, anni dopo, dall'inizio dell'espiazione presso il carcere bolognese della pena detentiva inflitta.

Con riferimento all'internamento nel carcere di Torino, AMF ricorda con dolore di essere stata “drogata” perché era “agitata” e non riusciva a dormire. A seguito di un'endovena, racconta di aver “dormito per 5 giorni e 5 notti”, di non avere ricordi relativamente a quel periodo di tempo, di essere come “imbambolata” dato che, “non prendendo mai nulla”, i farmaci somministrati le avevano procurato un “effetto enorme”.

Successivamente, dagli atti di osservazione scientifica della personalità della condannata redatti dall'équipe di osservazione e trattamento della Casa Circondariale di Bologna, si apprende che, sin dall'inizio della carcerazione, gli operatori penitenziari hanno cercato di sostenerla in un passaggio molto difficile della propria esistenza e che ella ha costantemente manifestato il desiderio di essere aiutata ad uscire dalla sensazione di disperazione con cui si è trovata a

16/2/2009).

convivere. Infatti, la donna ha assunto la terapia farmacologica prescritta dallo specialista psichiatra ed ha accettato il sostegno dell'esperto psicologo tramite l'effettuazione di colloqui settimanali (inizialmente due, con il passare del tempo la frequenza si è dimezzata ad un colloquio a settimana). Lo psicologo penitenziario, nella sua relazione, riporta che il nucleo dell'angoscia della detenuta è rappresentato dall'evento luttuoso e dal pensiero degli altri due figli nei confronti dei quali ha sempre manifestato costante preoccupazione esprimendo il forte desiderio di garantire loro la propria presenza e di seguire da vicino i loro cambiamenti evolutivi. Pertanto, l'impegno dello psicologo è stato profuso verso l'obiettivo di adattare la donna sia alla realtà detentiva che alla nuova situazione personale e familiare anche se “all'inizio non c'era un buon rapporto con la psicologa perché non le credevo, non le davo fiducia. In tanti anni ero stata tradita, quindi prima di poter dare fiducia e di credere in quella persona ce ne ho messo”.

Con il passare del tempo, la detenuta ha anche imparato a contenere i sentimenti di tristezza e l'ansia non più con gli psicofarmaci, ma con l'inserimento in attività trattamentali all'interno dell'istituto penitenziario e si è riscontrato un adattamento alla vita detentiva¹⁶.

Dalla documentazione penitenziaria si apprende così che l'incubo di trascorrere un tempo fermo, e perciò interminabile, è stato via via scongiurato dalla detenuta cercando di non “buttare via gli anni” che stavano trascorrendo, ma adoperandosi, nel rispetto dei modi concessi dall'ordinamento penitenziario e in ottemperanza al programma di

¹⁵ Clemmer, *op. cit.*, pag. 206.

¹⁶ Cfr. *Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 24 giugno 2014*.

trattamento appositamente predisposto di concerto con gli operatori, al fine di renderli “costruttivi” per i propri figli, trasmettendo loro “*le cose dal negativo al positivo*” e mostrando a loro e a tutti l’immagine di “*una madre comunque serena*”.

Il primo permesso di cui ha beneficiato la detenuta, ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 354/1975¹⁷, è del 31 agosto 2010 (cioè dopo 2 anni e 3 mesi di carcerazione ininterrotta), concessole al fine di presenziare al funerale del suocero, dalle ore 10 alle 17.20 circa. Fino a quel momento, AMF ha mantenuto i legami con il suo mondo esterno, e cioè con il marito e i due figli, soltanto tramite telefonate e grazie a sei colloqui mensili della durata di un’ora ciascuno.

La detenuta, durante l’ora di colloquio, dedica il suo tempo prevalentemente ai figli, in particolar modo a G., il figlio più piccolo, che risente, da un punto di vista psicologico, della pesante situazione emotiva creatasi con la detenzione della madre e con la sua conseguente assenza fisica. La

madre è sempre interessata ai problemi dei due figli, D. e G., e di tutti gli aspetti della loro vita familiare, sociale e scolastica, in maniera attiva e propositiva, manifestando la sua presenza in termini psicologici ed emotivi, in stretta collaborazione con il marito, nei confronti del quale ha un rapporto basato sulla reciproca fiducia. Il padre è tuttavia consapevole del fatto che lo scarso tempo riservato alle comunicazioni rischia di far intravedere alla madre le problematiche secondo una prospettiva limitata, facendola conseguentemente reagire in modo ansioso.

AMF, durante gli incontri svolti con il consulente tecnico d’ufficio, descrive gli incontri con i figli come momenti caratterizzati comunque, nonostante la situazione, da intimità e vicinanza (“*G. si toglie le scarpe e mi viene in braccio, mi abbraccia, mi coccola*”) e in cui si “*fa il sunto della settimana*”.

I colloqui rappresentano dei tempi brevissimi nelle esistenze sia di chi è “*qua*” e sia di chi è “*a casa*” ma, a dispetto della brevità, essi sono caratterizzati da enormi fatiche fisiche e psicologiche (spostamenti, necessità di conciliare gli orari di visita sia con le attività scolastiche dei figli che con quelle professionali del padre) tanto da far sorgere il dubbio sulla loro positività: “*mio marito doveva comunque accompagnarli e a volte quando mi faceva sentire il peso dell’entrata, dell’attesa, del contesto, anche della vicinanza di determinate persone che non ci siamo abituati, anche dei colloqui, di tutto, a D. soprattutto che stava crescendo e gli ho detto: D., vuoi che facciamo ogni 15 giorni che magari non esci da*

¹⁷ Art. 30 Permessi. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell’articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell’ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.

Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l’assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dello articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo.

L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

scuola prima? Perché comunque, anche venire qua, mio marito organizzava che li andava a prendere, per far fare tutta la scuola, l'ultima mezz'ora lo prendeva e lo portava qua facendo l'ultimo colloquio per non fargli perdere la scuola. E davanti a questa mia richiesta, che ho detto: D. se ti da fastidio, perché era delle volte nervoso. E lui mi fa: mamma, ma stai scherzando? Non ce la farei a mancare. E allora vedevo che quei momenti erano per loro uno sfogo”.

La famiglia “a casa” e la mamma “qua” si preoccupano vicendevolmente delle proprie condizioni di salute e di vita: D. è preoccupato per l'ulteriore dimagrimento della madre, il marito teme che, protraendosi la detenzione, la moglie possa ammalarsi, la madre è preoccupata per la situazione dei figli perché soffrono la sua mancanza, perché è impossibilitata a far trovare loro “la casa calda, calda di amore, come è sempre stato, piena di attenzioni”...

Da “qua” la madre è costantemente proiettata nel suo unico mondo, quello della sua “casa” e, durante la detenzione, cerca di partecipare attivamente alla vita familiare con gli strumenti che le sono consentiti: realizza lavori artigianali che il figlio più piccolo ha portato a scuola e che sono stati esposti all'interno dell'edificio scolastico; coinvolge parenti ed amici per acquistare i giocattoli preferiti dal figlio.

Il tempo che intercorre tra un colloquio e quello successivo e tra una telefonata al marito e la seguente viene trascorso da AMF svolgendo attività tipiche della quotidianità di ogni individuo, ma anche attività lavorative utili.

Sotto il primo punto di vista, ella racconta quanto segue: “Mi sveglio alle 7. Abbiamo talmente poco

spazio che non è che se ti alzi dove vai?... In cella ci sono due letti, c'è pochissimo spazio, quindi tendi a stare sul letto. Il bagno è in cella. Faccio colazione in cella, guardi un telegiornale, fai colazione, vai in bagno, la doccia, ti vesti con calma, magari dai una pulita alla camera, fai il letto e aspetti che aprano”.

Con riferimento, invece, al percorso più propriamente trattamentale, la detenuta ha svolto, in un primo momento, l'attività di scrivana e, successivamente, è stata assegnata alla cucina dell'istituto penitenziario per svolgere il ruolo di cuoca/porta vitto e “jolly”. Nel corso del tempo, ha lavorato circa una volta ogni due mesi come addetta alla distribuzione del sopravvitto ed ha, inoltre, partecipato al corso di cucito tenuto settimanalmente dagli assistenti volontari.

Con riferimento ai corsi di formazione professionale tenutisi all'interno della Casa Circondariale, inizialmente la detenuta ha mostrato scarso interesse, dato lo stato di intensa sofferenza psichica. Successivamente ha fatto richiesta di essere inserita in un corso di formazione di “Sartoria e ricamo” iniziato nel dicembre 2008.

Dal mese di ottobre 2013, è stata ammessa al lavoro all'esterno dell'istituto, ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario¹⁸,

¹⁸ Art. 21 - Lavoro all'esterno.

1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza

per lo svolgimento di attività presso il laboratorio esterno “Gomito a Gomito”, gestito dalla Cooperativa sociale “Siamo qua”, in via della Dozza a Bologna.

AMF riferisce, infatti, che prima del lavoro all'esterno, *“lavoravo da un anno nella sartoria interna qua, un anno e mezzo. Prima ancora, partecipavo a tutto quello che era possibile partecipare. Attività, corsi, tutto quello che era possibile fare. Quello di cucito, fondamentalmente, poi tutto il volontariato: di cucito, di pigotte, di creta, di pittura... I miei disegni... non so disegnare anche se veniva e diceva: “No AMF...”, copiare qualcosa.. era più un passatempo, provava a insegnarmi, partiva dal viso, dagli occhi...ma non ce la faccio!”*¹⁹.

scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dello istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascuno condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo la approvazione del magistrato di sorveglianza.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.

¹⁹ A proposito dello svolgimento di attività lavorative da parte dei detenuti, è da precisare che si tratta dell'elemento fondamentale che può fornire concreta attuazione al dettato costituzionale della finalità rieducativa della pena e, ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario, è obbligatorio per i detenuti condannati, non deve avere carattere afflittivo ed è remunerato. Si precisa che il lavoro penitenziario si divide in intramurario ed esterno al carcere. Il primo può svolgersi o alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, per l'esecuzione di lavorazioni per commesse dell'amministrazione stessa, di lavori delle colonie e dei tenimenti agricoli, di attività necessarie al funzionamento della vita interna dell'istituto, o alle dipendenze di terzi per lo svolgimento di lavorazioni

Dal mese di novembre 2013, la detenuta ha beneficiato regolarmente di permessi finalizzati a coltivare gli affetti familiari presso l'abitazione situata in un comune montano della provincia bolognese: si tratta di momenti che producono ricadute positive sia in ambito familiare che con riferimento al suo proprio percorso trattamentale.

Il fatto di beneficiare di permessi per recarsi all'esterno comporta, come traspare dalle parole di AMF qui di seguito riportate, ma anche come altre ricerche svolte in diversi contesti penitenziari hanno messo in evidenza²⁰, la necessità di conciliare due identità (quella di detenuta e quella di donna libera) così come due appartenenze (a dentro e a fuori).

Alle difficoltà del ritorno in prigione al termine del permesso si aggiungono quelle concrete che sono peculiari ai brevi momenti passati fuori

organizzate e gestite da imprese pubbliche e private, in particolare da cooperative sociali.

Il lavoro esterno al carcere è disciplinato, come anticipato sopra, dall'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario e consente ampia operatività.

Tuttavia, dalla relazione del Ministero della Giustizia (Doc. CXCIV, n. 1) sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorativa riferita al 2013 si apprende che “non vi è dubbio che nel corso degli ultimi anni le inadeguate risorse finanziarie e, in particolare, l'emergenza del sovraffollamento che ha colpito il mondo penitenziario non hanno certo consentito l'affermazione di una cultura del lavoro all'interno degli istituti penitenziari”. Infatti, con particolare riferimento a coloro che nel 2013 lavorano all'interno delle carceri alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, “il budget largamente insufficiente assegnato per la remunerazione dei detenuti [...] ha condizionato in modo particolare le attività lavorative necessarie per la gestione quotidiana dell'istituto penitenziario (servizi di pulizia, cucina, manutenzione ordinaria del fabbricato, ecc.) incidendo negativamente sulla qualità della vita all'interno dei penitenziari”.

²⁰ Cfr, ad esempio: Ricordeau G., *Les détenus et leurs proches. Solidarités et sentiments à l'ombre des murs*, Paris, Éditions Autrement, 2008. Si tratta di una ricerca etnografica svolta in cinque istituti penitenziari francesi nel periodo 2002-2003 durante la quale la ricercatrice ha intervistato una settantina fra detenuti e detenute.

durante i quali occorrerebbe “rifarsi” di tutte le privazioni sopportate dentro, “approfittare” dei propri cari, di tutti i “confort” della vita fuori e soddisfare desideri che, quando si è dentro, devono restare inascoltati.

Altri interrogativi nascono senz’altro nella mente di chi comincia a beneficiare di un permesso soprattutto se questo si realizza dopo diverso tempo di carcerazione ininterrotta: come poter ricoprire di nuovo il ruolo di madre dopo aver visto i figli, per anni, soltanto durante i colloqui? Come ritrovare il proprio posto dato che, durante la detenzione, il marito si è occupato di tutto?

Infatti, dopo 5 anni, che rappresentano anni di reclusione ininterrotta per AMF, ovviamente la sua famiglia si è riorganizzata, riassetata e la vita quotidiana ha cambiato ed adattato i propri ritmi in funzione dell’inevitabile assenza della madre, della crescita dei figli, dei cambiamenti professionali del padre, della presenza sia di persone estranee (una ragazza che aiuta il marito nella gestione della casa) sia di persone care (la nonna paterna).

Pertanto, la condannata racconta che *“all’inizio è stato un po’ un sondaggio perché rientrare nella famiglia, bene o male anche loro sono cresciuti, le abitudini sono anche un po’ cambiate, quindi sono andata un po’ in punta dei piedi, facevo delle prove, facevo finta di niente ma nello stesso tempo cercavo un po’ di capire.. [...] In questi 15 giorni è andata bene, nel senso che nel weekend sono andata a casa, ho avuto 2 giorni di permesso, sabato e domenica, sono tornata ieri mattina. In base a quello che sono soprattutto i desideri dei nostri figli cerchiamo anche di dedicare maggior tempo, e anche l’orario influisce su questo. Al sabato, esco alle 9:30 del mattino, sono 24 ore*

ogni giorno quindi due giorni e rientro direttamente al lavoro. [...] Mio figlio piccolo vuole che dorma con lui, l’ho anche accompagnato a scuola, ha voluto che andassi con lui sul pullman, condividere quelle cose di mamma che in questi anni non ho potuto tanto fare.

Siamo andati a ritirare la pagella, quelle cose normali che fanno comunque parte di quella quotidianità che veniva a mancare. Lui è entusiasta nel vivere questi momenti”.

Per AMF, i permessi rappresentano, quindi, spazi e tempi in cui poter godere della vita in famiglia, dei suoi figli, ore e giorni in cui si partecipa a *“molte cose, momenti di serenità, di piacevole condivisione dei loro interessi e dei loro bisogni”.* Per i figli, però, il termine di un permesso rappresenta l’apertura di un periodo di attesa, di speranza, ma anche di apprensione e di tristezza: *“mamma sai se vieni in permesso? Ti prego dai, speriamo”* oppure *“mamma non andare via, stai con me”.*

In sintesi, AMF ha fruito nel complesso di diciannove permessi “premio” per complessivi 52 giorni (circa 1000 ore) al termine dei quali ella è regolarmente rientrata nell’istituto penitenziario.

La relazione di consulenza dà conto, quindi, del fatto che la condannata, nel corso degli anni, ha compiuto rilevanti progressi nel trattamento rieducativo e che è stata inserita progressivamente e positivamente in percorsi di sperimentazione di quote sempre maggiori di impegni sia intramurari che nell’ambito delle relazioni familiari. I periodi trascorsi all’esterno del carcere rappresentano momenti di libertà vissuti responsabilmente se si prende anche in considerazione il lavoro di sarta

cui si sta dedicando con successo presso la cooperativa sociale “Siamo qua”.

Nella prospettiva dell’ammissione alla misura alternativa, la volontà di recupero sociale da parte di AMF si è dimostrata nel suo riconoscimento del bisogno di sostegno da parte dei servizi sociali e che, perciò, si è resa disponibile ad ottenere un ulteriore supporto alla genitorialità (con colloqui e supporti psicologici) da parte dei servizi territoriali ritenuto necessario per il delicato passaggio che entrambi i figli vivono nella fase adolescenziale. Pertanto, la relazione di consulenza dà conto di “un passato di impegno dei coniugi”, i quali propongono altresì “una prospettiva di vita familiare in cui ognuno potrà assumere ben definiti atteggiamenti e adeguate condotte così che si realizzi un equilibrato sistema familiare che esige appunto la consapevolezza dei diversi ruoli”. Ciò significa anche che l’ambiente socio-familiare della condannata risulta favorevole ad accoglierla e a sostenerla nel suo percorso di recupero, di riadattamento e di reinserimento sociale.

Venendo, invece, all’ultimo requisito giuridico necessario all’ottenimento della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, e cioè quello della pericolosità sociale, la relazione di consulenza tecnica d’ufficio ricorda che, al momento del fatto per cui è stata condannata, AMF si trovava in una particolare condizione psicologica ed aveva di fronte una situazione ambientale caratteristica. Dopo poco più di dodici anni dal fatto, è evidente che una tale costellazione di eventi non è più riscontrabile e ciò consente al consulente di sostenere che non vi sia il rischio che si ripeta il filicidio come descritto nella sentenza della Corte d’Asside

d’Appello di Torino e che, pertanto, non si può ritenere sussistente una pericolosità sociale specifica basandosi sulla teoria di Kurt Lewin secondo cui ogni atto che una persona compie è in rapporto a particolari condizioni che sarebbero da ricercare appunto, in parte, nello stato della persona al momento considerato e, in parte, nelle caratteristiche dell’ambiente psicologico in cui si trova in quel momento considerato.

In effetti, la “persona” AMF è stata descritta nella relazione di consulenza con le seguenti caratteristiche di personalità: disturbi dell’adattamento con umore depresso, facilità al pianto con ansia, preoccupazione ed irrequietezza, egocentrismo, tratti di narcisismo con idee dominanti e problemi legati all’interazione con il sistema giudiziario. In tale stato, prosegue il consulente, “ella dovrà affrontare il futuro ambiente di vita con esigenze lavorative, con impegni educativi nei riguardi dei figli e con realtà ambientali difficilmente prevedibili nella loro complessità. Nell’interazione individuo-ambiente è evidente che, tenendo conto della storia di vita di AMF, la medesima correrà rischi di incontrare difficoltà, frustrazioni, contrasti ambientali e altri avvenimenti che potranno incidere sul suo comportamento che potrebbe anche caratterizzarsi per condotte devianti”.

Perciò, il consulente ha proposto al Tribunale di Sorveglianza, in caso di concessione del beneficio della misura alternativa alla detenzione, di prescrivere ad AMF di aderire ad una psicoterapia di sostegno “al fine di rimuovere i disturbi esistenti e di cambiare i modelli di comportamento legati alle idee dominanti per promuovere uno sviluppo e una crescita positiva della personalità e per disporre di un ulteriore

strumento idoneo a neutralizzare i rischi di future condotte devianti e/o antigiuridiche e quindi la pericolosità sociale generica”.

Con riferimento a tale psicoterapia di supporto, egli ha auspicato che l’incontro tra terapeuta e paziente si realizzi già durante la detenzione e si proietti nel futuro psicologico, legato anche all’alternativa alla detenzione, precisando, tuttavia, che una psicoterapia programmata possa avere inizio anche nell’immediatezza di un percorso che si realizzi nell’ambito di un’alternativa alla detenzione.

In tal senso, la volontà di recupero della condannata è ulteriormente documentata dal fatto che, già prima della decisione del Tribunale di Sorveglianza, ella ha prontamente incontrato lo psicologo dirigente del Dipartimento di Cure Primarie della ASL di Bologna, con il quale ha sostenuto un approfondito colloquio relativo alla possibilità di essere presa in carico per una psicoterapia. La condannata ha concordato con lo psicoterapeuta un percorso clinico di sostegno psicologico e di accompagnamento all’esperienza genitoriale che avrebbe effettuato sia in regime di detenzione sia nell’auspicato regime di misura alternativa.

4. Conclusioni.

E’ da precisare che AMF non è libera, ma, fino al termine dell’esecuzione della pena, deve vivere e comportarsi secondo le prescrizioni e le disposizioni dettate dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna con la sua ordinanza del 24 giugno 2014 e se il suo comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni, non sarà più compatibile con la prosecuzione della misura, questa sarà revocata.

La condannata può allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare (cioè la residenza familiare) soltanto per quattro ore al giorno al fine di soddisfare esigenze di vita legate esclusivamente alla gestione del nucleo familiare, ma non può spingersi oltre i confini della provincia di Bologna. Ella può, altresì, recarsi presso servizi sanitari pubblici o privati per accertamenti diagnostici e cure.

AMF è, invece, obbligata a recarsi una volta alla settimana a Bologna per esigenze legate all’attività lavorativa.

Tutti questi spostamenti devono, però, essere previamente concordati con l’Autorità di Vigilanza competente (nel caso di specie, la stazione dell’Arma dei Carabinieri presente sul territorio di residenza).

La condannata non può frequentare persone estranee ai familiari e/o ai conviventi e l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Bologna è incaricato di controllare la condotta della donna effettuando visite settimanali presso la sua abitazione, verificando la sua assiduità nel sottoporsi alle sedute di psicoterapia e accertando che l’assistente sociale incaricato della vigilanza sulle condizioni del figlio piccolo si rechi periodicamente presso il nucleo familiare.

Infine, l’UEPE deve relazionare mensilmente al Magistrato di Sorveglianza sull’andamento della misura.

Allora, il sipario è chiuso?

Per AMF ed i suoi familiari probabilmente sì, ma questa vicenda fornisce ulteriori stimoli di riflessione sul trattamento penitenziario e sulla condizione delle condannate-madri.

Accertatisi concretamente della volontà di reinserimento nella vita sociale da parte della

detenuta, dei progressi compiuti nel corso del trattamento penitenziario e dell'assenza di un reale e attuale pericolo di commissione di ulteriori delitti, gli operatori del sistema di giustizia hanno preferito (forse perché non avevano ulteriori opportunità da proporre per avanzare nel percorso di trattamento?) la logica della cura e del trattamento clinico a quella normativa ed esclusiva del controllo sociale totalmente o parzialmente intramurario. La prima è una risposta, o un tentativo di risposta, alle sollecitazioni di un cliente, la seconda è una reazione adottata dall'autorità pubblica²¹. Nelle prigioni, sono i poteri statuali che conferiscono il mandato ai medici, agli psichiatri, agli psicologi, ai criminologi al fine di rispondere ad una richiesta pubblica di punizione, di repressione, di controllo, di risocializzazione o di rieducazione del delinquente-condannato. Al contrario, la relazione tra medico/psicologo/psichiatra/operatori sociali e paziente/utente è privata ed il suo obiettivo è quello di cercare di rispondere alle sue richieste o a quelle di un suo gruppo di riferimento (ad esempio, il nucleo familiare).

Nel caso di specie significa, in altri termini, che, pur mantenendo un certo quantitativo di controllo (spostamenti della condannata autorizzati dall'Arma dei Carabinieri e visite dell'assistente sociale dell'UEPE), la logica della repressione ha passato il testimone alla logica del trattamento socio-sanitario o, meglio, dell'aiuto, nella convinzione che la custodia non sia la sola risposta al crimine, anche se si tratta di delitti gravi ed efferati.

²¹ Cfr. François J., « Pour une clinique alternative en milieu carcéral », *Déviance et Société*, vol. 3, n. 2, 1979, pp. 169-178.

Da un lato, la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale ad AMF può essere, ancora una volta, significativa delle difficoltà in cui versa il trattamento penitenziario, ma dall'altro rende palese che l'integrazione delle attività svolte dai servizi territoriali a supporto dei cittadini in difficoltà può portare gli auspicati buoni frutti per tutti gli attori coinvolti in questo percorso: nel caso di specie, il condannato che riesce godere dei risultati concreti dell'applicazione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena; i servizi penitenziari che perfezionano i passi del difficile cammino della loro apertura al mondo esterno; i servizi territoriali che sperimentano nuove vie per fare "rete" e lo Stato che trova giovamento nel suo impervio percorso di riduzione del sovraffollamento penitenziario e del deficit pubblico.

Venendo, infine, alla condizione di condannata-madre, è evidente constatare che la maternità, grazie ai diversi benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una protezione relativa nei confronti sia dei rischi di incarcerazione, sia nei confronti di lunghi periodi di detenzione ininterrotta. Il trattamento penitenziario relativamente più favorevole riservato alle madri (com'è il caso di specie nonostante il delitto di filicidio commesso) significa che, agli occhi della giustizia, la maternità rappresenta una garanzia di reinserimento sociale²². Certamente, questo vantaggio non è privo di ambivalenze in quanto contribuisce a produrre delle

²² Cfr. Cardi C., Latte Abdallah S., « Vécus de la carcéralité des mères et des pères », *Champ Pénal / Penal Field* [en ligne], Vol. XI, 2014, pp. 79-85 (disponibile gratuitamente all'URL : <http://champpenalrevues.org/8815>; DOI: 10.4000/champpenal.8815).

diseguaglianze tra donne e uomini (senza figli o comunque in situazioni in cui le madri possono occuparsi della prole fuori dal carcere) e tra le donne medesime, cioè fra quelle che rispondano alle aspettative sociali legate al loro sesso (cioè quelle di essere o di diventare madre) e quelle che, invece, non si adeguano a questa prospettiva.

Siamo, in altri termini, in presenza di una discriminazione positiva nei confronti delle condannate-madri e ciò, ad avviso di chi scrive, significa che questa è la strada da percorrere per il maggior numero possibile di condannati/e al fine di raggiungere gli obiettivi imposti all'Italia dalla ormai famosa "sentenza Torreggiani" pronunciata l'8 gennaio 2013 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e cioè quelli della riduzione del sovraffollamento penitenziario, del rispetto rigoroso delle norme relative alla condizione penitenziaria in conformità alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e di un progressivo contenimento della sanzione detentiva.

- ligne], Vol. XI, 2014 (disponibile gratuitamente all'URL : <http://champpenalrevues.org/8947>; DOI: 10.4000/champpenal.8947).
- Facchini F., Landuzzi C. (a cura di), *Il servizio sociale in ambito penitenziario e nelle misure alternative*, Bologna, Quaderni dell'IPSSER, 1999.
 - Ferrario F., Muschitiello A. (a cura di), *Complessità e servizio sociale nel sistema giustizia*, Milano, FrancoAngeli, 2004.
 - Franchi S., *Donne in carcere: la questione delle detenute madri e alternative alla detenzione*, tesi di laurea, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", a.a. 2011-2012, disponibile gratuitamente all'URL: http://www.ristretti.it/commenti/2012/giugno/pdf7/tesi_franchi.pdf
 - François J., « Pour une clinique alternative en milieu carcéral », *Déviance et Société*, vol. 3, n. 2, 1979, pp. 169-178.
 - Frudà L. (a cura di), *Alternative al carcere. Percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna: un approfondimento dalla ricerca applicata*, Milano, FrancoAngeli, 2006.
 - Gartner R., McCarthy B., "Killing One's Children. Maternal Infanticide and the Dark Figure of Homicide", in Heimer K., Kruttschnitt C. (edited by), *Gender and Crime: Patterns of Victimization and Offending*, New York and London, New York University Press, 2006, pp. 91-114.
 - Giasanti A. (a cura di), *Le misure alternative al carcere*, Milano, FrancoAngeli, 2004.
 - Goffman E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi, 1968.
 - Mantovani F., *Diritto penale*, Padova, Cedam, 1992.
 - Muschitiello A., Neve E. (a cura di), *Dei diritti e delle pene*, Milano, FrancoAngeli, 2003.
 - Ricordeau G., *Les détenus et leurs proches. Solidarités et sentiments à l'ombre des murs*, Paris, Éditions Autrement, 2008.
 - Ruaro M., "Detenzione domiciliare speciale per detenute madri: la concessione ad Annamaria Franzoni passerà attraverso una perizia criminologica", *Diritto Penale Contemporaneo*, 22 gennaio 2014, disponibile gratuitamente all'URL: <http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/20-/2712-detenzione-domiciliare-speciale-per-detenu-e-madri-la-concessione-ad-annamaria-franconi-passer-attraverso-una-perizia-psico-criminologica/>
 - Santoro E., *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli, 1997.
 - Sykes G., "La società dei detenuti. Studio su un carcere di massima sicurezza", in Santoro E., *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 223-250.
 - Touraut C., « Parentalité partagée à distance : rôles parentaux et rapports conjugaux face à l'enfermement », *Champ Pénal / Penal Field* [en ligne], Vol. XI, 2014 (disponibile gratuitamente all'URL : <http://champpenalrevues.org/8759>; DOI: 10.4000/champpenal.8759).
 - Turchi G.P., Iacopozzi R., Orrù L., Pinto E., "La misurazione dell'efficacia del trattamento penitenziario", *11es Journées internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles*, disponibile gratuitamente all'URL: <http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2012/Communications/Turc hi,%20Gian%20Piero%20et%20al.%20-%20La%20misurazione%20dell%27efficacia%20del%20trattamento.pdf>